



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2015**, addì **05** del mese di **OTTOBRE** alle ore **15.45** e segg. in Oristano e nel Palazzo di Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Sigg.ri:

Presidente: Avv. Donatella Pau, **Segretario:** Avv. Manuela Cau, **Tesoriere:** Avv. Patrizia Frau,
Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada.

O M I S S I S

Deliberazione n. 407/2015

Considerato

- che l'ordinamento professionale ed il Regolamento 16 Luglio 2014 n.6 del Consiglio Nazionale Forense riserva ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati - ferma l'attività di promozione e coordinamento del Consiglio Nazionale Forense - il compito di sovrintendere e coordinare l'attività di formazione continua vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti oltre che tutelare l'interesse al corretto esercizio della professione e quello di assicurare e garantire la competenza e la idoneità professionale dei propri iscritti anche a tutela dell'interesse della collettività;

- che il preambolo del codice deontologico forense affida all'avvocato, nell'esercizio della sua attività professionale, - tra altri - anche il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo alla attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;

- che, in particolare, gli artt. 12 e 13 del codice deontologico impongono all'avvocato, rispettivamente, il dovere di competenza, e quello del costante aggiornamento della propria

preparazione professionale, con lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense, con particolare riferimento ai settori nei quali egli svolge la sua attività;

- che il Consiglio dell'Ordine – anche recependo le condivisibili sollecitazioni in questo senso espresse dal Consiglio Nazionale Forense – ritiene sia necessario, ed in ogni caso opportuno, regolare, in modo sistematico le modalità che i propri iscritti debbono osservare perché sia assicurato l'aggiornamento della loro preparazione professionale e gli interventi idonei per consentire al Consiglio stesso di svolgere una doverosa verifica del concreto ed effettivo aggiornamento, garanzia per la più adeguata qualità delle prestazioni professionali;

APPROVA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Articolo 1 Formazione professionale continua

L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale curandone l'aggiornamento. A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione continua e di aggiornamento professionale, disciplinate dal presente regolamento e secondo le modalità di seguito indicate. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2 Durata e contenuto dell'obbligo

L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo, elenco o registro. L'anno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il "credito formativo". Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, ogni iscritto deve conseguire, nel periodo di valutazione (triennio), almeno n. 60 "crediti formativi di cui almeno 9 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n.15 Crediti Formativi di cui n.3

nelle materie obbligatorie. E' consentita la compensazione dei crediti formativi del triennio di riferimento nella misura massima di n.5 crediti per anno. La compensazione è esclusa nelle materie obbligatorie. Il numero dei crediti formativi conseguiti in modalità "a distanza" o e:learning non può superare il 40% del totale. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle proprie esigenze professionali; gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art.9 della L.P. sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del Regolamento del C.N.F. e del Regolamento adottato con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi del citato art.9 L.P.

Articolo 3 Eventi formativi

Integra assolvimento degli obblighi di formazione continua ed aggiornamento professionale la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata (da certificati – attestazioni di frequenza o equipollenti) agli eventi di seguito indicati, promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, da uno dei Consigli degli Ordini, dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana, dal Centro di Formazione istituito presso il Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate), dall'Unione Regionale della Sardegna e dai Consigli dell'Ordine: a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni), anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da altri organismi (nazionali ed internazionali) della categoria professionale forense. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo le altre attività anche nelle forme dell'autoformazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del CNF.

Ove gli eventi si fossero svolti al di fuori dell'ambito territoriale nazionale, il Consiglio dell'Ordine valuterà, caso per caso, se attribuire o meno dei "crediti formativi", previo esame e valutazione della tipologia dell'evento, degli argomenti trattati e della qualifica dei relatori.

Articolo 5 Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo formativo gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art.20 c.I L.P. per il periodo del loro mandato, gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'Albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative ed

i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esentare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di seguito indicati:

- 1) gravidanza, maternità e paternità, nella misura del 100% durante la gravidanza ed il primo anno di età del bambino od in caso di certificata disabilità grave del figlio; la metà dei crediti formativi minimi per ciascun anno solare fino al compimento del V° anno del figlio, e nella misura di un quarto dal compimento del V° anno e fino al X° anno di età del figlio minore, restando inteso che nel caso di più figli i periodi di esonero non saranno cumulabili e l'esenzione potrà essere richiesta con riferimento al figlio nato per ultimo.
- 2) grave malattia o infortunio personale o di un familiare convivente nella misura da valutarsi caso per caso e che comunque presenti contenuti di particolare gravità e delicatezza;
- 3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;
- 4) altre ipotesi da valutare caso per caso e che, peraltro, presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza

L'esenzione riguarda solo il periodo in cui l'impedimento si verifica proporzionalmente alla durata dell'esenzione.

Articolo 6 Adempimento degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

Ciascun iscritto, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve trasmettere al Consiglio dell'Ordine, anche in via telematica, l'elenco con i crediti maturati nell'anno precedente non registrati attraverso il “, RICONOSCO” precisando gli eventi formativi ai quali ha partecipato, con obbligo di consegnare la relativa documentazione. Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata comunicazione annuale e costituisce illecito più grave la infedele indicazione dei dati forniti.

Articolo 7 Attività del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine, in auspicabile coordinamento con gli altri Consigli della Sardegna, con l'Unione Regionale dei Fori della Sardegna e con il contributo delle Associazioni forensi, dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, regolando le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi promossi dallo stesso Consiglio ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine o dall'Unione Regionale. Il Consiglio dell'Ordine, se ed in quanto possibile, favorisce la partecipazione gratuita degli iscritti agli eventi formativi, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti pubblici o da privati. Il Consiglio pubblicherà sul sito ufficiale dell'Ordine gli eventi formativi con

l'indicazione dell'argomento, dei relatori e del numero di crediti formativi riconosciuti. Il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti

formativi agli eventi organizzati nella misura prevista dall'art. 20 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio dell'Ordine è competente a concedere l'accreditamento per gli eventi a rilevanza locale nella misura prevista dall'art. 21 Regolamento del Consiglio Nazionale Forense con le seguenti modalità: 1) il soggetto promotore presenta con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al COA corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei Relatori; la data ed il luogo di svolgimento oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa; 2) Il Consiglio cura l'attività istruttoria e ove necessario richiede ulteriori informazioni o documentazione integrativa; 3) Il Consiglio si pronuncia sulla domanda di accreditamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 8 Controlli del Consiglio dell'Ordine

Al Consiglio dell'Ordine spetta il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. Ai fini del suddetto controllo il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e l'eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce "crediti formativi" per gli eventi e le attività che non ritenga adeguati o sufficientemente documentati. Per lo svolgimento dell'attività di formazione, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposite commissioni, costituite anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla Commissione può essere disatteso dal Consiglio solo con deliberazione adeguatamente motivata.

Articolo 9 Attestato di Formazione Continua

Il Consiglio, su domanda dell'Iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, rilascia l'attestato di formazione continua. L'Attestato è personale, deve riportare le generalità del richiedente e può essere rilasciato anche agli iscritti che abbiano superato venticinque anni di iscrizione o compiuto sessanta anni di

età. L'attestato può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso. L'iscritto che ha ottenuto l'attestato può pubblicarlo o dichiararlo nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense. Sul sito ufficiale dell'Ordine viene pubblicato l'elenco degli iscritti muniti di attestato su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.

Il possesso dell'attestato costituisce titolo per l'iscrizione e la permanenza negli elenchi predisposti dal Consiglio previsti da normative e/o convenzioni o su richiesta di Enti pubblici nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

Articolo 10 Norme di attuazione

Nella emanazione delle norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine avrà cura di tener conto delle osservazioni e delle indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale Forense al fine auspicato di armonizzare e rendere uniforme la formazione.

Articolo 11 Disposizioni finali

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito web dell'Ordine ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti formativi gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti. Si considerano utilmente conseguiti i crediti acquisiti dal 1° gennaio 2014.

In sede di prima applicazione l'attestato di formazione continua verrà rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura richiesta relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Donatella Pau

E' copia conforme all'originale.



IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau

Donatella Pau